



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Arzeni - Consulente del Lavoro

### Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351  
Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)  
Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)  
Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

**Ai Clienti in indirizzo  
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 02.02.2023.

**Oggetto: Attivazione gestione Certificazione Unica 2023**

Come ogni anno il sostituto di imposta è tenuto a certificare i redditi corrisposti nell'anno ai lavoratori dipendenti/assimilati, lavoratori autonomi e creditori pignorati.

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare, nel proprio sito, il modello di Certificazione Unica (C.U.) che il sostituto d'imposta dovrà utilizzare per certificare i redditi di lavoro dipendente, assimilati ed i redditi di lavoro autonomo corrisposti nell'anno 2022.

Si ricorda che la necessità di introdurre la C.U. nella versione attuale è sorta a seguito dell'emanazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 175/2014, che si era posto l'obiettivo della precompilazione del modello 730 a partire dal periodo d'imposta 2014.

Con riferimento ai termini per la gestione delle comunicazioni, si segnala che:

- Il sostituto d'imposta è tenuto alla consegna della Certificazione Unica (modello semplificato) ai dipendenti, assimilati e creditori pignorati, entro il 16 marzo 2023,
- Il sostituto d'imposta è tenuto alla consegna della Certificazione Unica ai lavoratori autonomi, entro il 16 marzo 2023,
- Il sostituto d'imposta è tenuto alla trasmissione telematica all'Agenzia Entrate delle Certificazioni Uniche (modello ordinario) entro il 16 marzo 2023.
- La trasmissione telematica all'Agenzia Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (come, ad esempio, quelle riferite a redditi da lavoro autonomo), deve essere effettuata dal sostituto d'imposta entro il 31 ottobre 2023.

Si sottolinea che alle irregolarità in materia di Certificazione Unica viene applicato il regime sanzionatorio introdotto dal D.lgs 158/2015. Il predetto apparato sanzionatorio in vigore dal 1° gennaio 2016, è così articolato:

- a) 100 euro di sanzione per singola CU omessa, tardiva o errata con il limite massimo per sostituto d'imposta di euro 50.000,00;
- b) nessuna sanzione se la CU originariamente trasmessa entro il 16 marzo è stata poi corretta e ritrasmessa nei successivi cinque giorni;
- c) sanzione ridotta a 1/3 (euro 33,33) se la CU viene trasmessa correttamente entro i 60 giorni successivi al 16 marzo, con un limite massimo complessivo per sostituto d'imposta pari a euro 20.000,00.

In base alle istruzioni 2023, il flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone di:

- “frontespizio” nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- “Quadro CT” nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia Entrate;
- “Certificazione Unica” nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale ed alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Viene confermata la facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro “CT”, le certificazioni dei dati per lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Detto ciò, con la presente siamo ad informarVi che lo scrivente Studio, per le aziende con servizio paghe attivo nel 2022, oltre a predisporre (come di consueto) la certificazione unica relativa al lavoro dipendente ed agli assimilati in gestione, svolgerà il servizio di:

- predisposizione certificazione unica riferita al lavoro autonomo da consegnare al percipiente entro il 16 marzo 2023;
- creazione del flusso telematico – da inviare all'Agenzia Entrate entro le scadenze previste – contenente le certificazioni lavoro dipendente, assimilati e lavoro autonomo, nonché le informazioni relative alla ricezione del flusso telematico mod. 730-4.

Le attività della C.U. 2023 relative ai percipienti LAVORATORI AUTONOMI saranno eseguite dal nostro Studio esclusivamente a fronte di uno specifico e formale incarico ricevuto in tal senso da ogni azienda Cliente. Considerando, come tutti gli anni, i tempi ristretti a disposizione e poiché la scadenza in oggetto risulta inserita in un periodo lavorativo interessato da molti altri adempimenti, siamo fin da ora a richiedere la compilazione e restituzione della “Scheda incarico di predisposizione modello C.U.” allegata alla presente, che sarà utile per completare l'individuazione delle attività finalizzate alla Certificazione Unica in gestione a Labour Consulting.

Per quanto sin qui evidenziato, si chiede di restituire ai nostri uffici la scheda di incarico alla predisposizione del modello “C.U.” entro il 14 febbraio 2023.

Per i nuovi Clienti di Labour Consulting dal 1.1.2023 provvederemo ad accertare che il precedente Consulente gestisca compiutamente l'adempimento di cui all'oggetto a completamento delle attività riferite all'anno 2022.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp